

Parti

Ricorrenti: Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi SpA

Convenuta: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Dispositivo

La direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, e i principi generali ad essa sottesi devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a norme di diritto nazionale, come quelle di cui al procedimento principale, che non prevedono la revisione periodica dei prezzi dopo l'aggiudicazione di appalti rientranti nei settori considerati da tale direttiva.

⁽¹⁾ GU C 213 del 3.7.2017.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf — Germania) — Helga Krüsemann e a. (C-195/17), Thomas Neufeldt e a. (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe e a. (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce e a. (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer e a. (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke e a. (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell e a. (C-290/17), Helga Jordan-Grompe e a. (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17) | TUIfly GmbH
(Cause riunite C-195/17, da C-197/17 a C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, da C-278/17 a C-286/17 e da C-290/17 a C-292/17) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Trasporto — Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articolo 5, paragrafo 3 — Articolo 7, paragrafo 1 — Diritto alla compensazione — Esenzione — Nozione di «circostanze eccezionali» — «Sciopero selvaggio»)

(2018/C 200/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hannover, Amtsgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrenti: Helga Krüsemann e a. (C-195/17), Thomas Neufeldt e a. (C-197/17), Ivan Wallmann (C-198/17), Rita Hoffmeyer (C-199/17), Rudolf Meyer (C-199/17), Susanne de Winder (C-200/17), Holger Schlosser (C-201/17), Nicole Schlosser (C-201/17), Peter Rebbe e a. (C-202/17), Eberhard Schmeer (C-203/17), Brigitte Wittmann (C-226/17), Reinhard Wittmann (C-228/17), Regina Lorenz (C-254/17), Prisca Sprecher (C-254/17), Margarethe Yüce e a. (C-274/17), Friedemann Schoen (C-275/17), Brigitta Schoen (C-275/17), Susanne Meyer e a. (C-278/17), Thomas Kiehl (C-279/17), Ralph Eßer (C-280/17), Thomas Schmidt (C-281/17), Werner Ansorge (C-282/17), Herbert Blesgen (C-283/17), Simone Künnecke e a. (C-284/17), Marta Gentile (C-285/17), Marcel Gentile (C-285/17), Gabriele Ossenbeck (C-286/17), Angelina Fell e a. (C-290/17), Helga Jordan-Grompe e a. (C-291/17), EUflight.de GmbH (C-292/17)

Convenuta: TUIfly GmbH

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, letto alla luce del considerando 14 dello stesso, dev'essere interpretato nel senso che l'assenza spontanea di una parte significativa del personale di volo («sciopero selvaggio»), come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che trae origine dall'annuncio a sorpresa da parte di un vettore aereo operativo di una ristrutturazione dell'impresa, a seguito di un appello diffuso non dai rappresentanti dei dipendenti dell'impresa, bensì spontaneamente dai dipendenti stessi, i quali si sono messi in congedo di malattia, non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di tale disposizione.

⁽¹⁾ GU C 221 del 10.7.2017
GU C 231 del 17.7.2017
GU C 239 del 24.7.2017
GU C 283 del 28.8.2017
GU C 249 del 31.7.2017

**Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Medtronic GmbH / Finanzamt Neuss**

(Causa C-227/17) ⁽¹⁾

**(Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 2658/87 — Unione doganale e tariffa doganale comune —
Classificazione doganale — Nomenclatura combinata — Sottovoce 9021 10 10, 9021 10 90 e 9021 90
90 — Dispositivo di fissaggio della colonna vertebrale — Regolamento di esecuzione (UE) n. 1214/2014)**

(2018/C 200/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Medtronic GmbH

Resistente: Finanzamt Neuss

Dispositivo

La nomenclatura combinata contenuta nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, dev'essere interpretata nel senso che la classificazione di dispositivi di fissaggio della colonna vertebrale, come quelli oggetto del procedimento principale, nella sottovoce 9021 90 90 della nomenclatura combinata è esclusa qualora tali dispositivi possano essere classificati in una sottovoce diversa della voce 9021 della nomenclatura combinata. L'eventuale classificazione di tali dispositivi nella sottovoce 9021 10 10 o nella sottovoce 9021 10 90 della nomenclatura combinata dipende dalla funzione principale che li caratterizza, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare, tenuto conto delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di tali dispositivi, nonché dell'uso cui sono destinati e dell'uso che ne viene concretamente fatto.

⁽¹⁾ GU C 249 del 31.7.2017.